


NORME NAZIONALI sulla protezione degli animali negli allevamenti

Competenze e responsabilità



# NORME NAZIONALI sulla protezione degli animali negli allevamenti

Competenze e responsabilità

La protezione degli animali negli allevamenti rappresenta una priorità sancita da leggi nazionali e internazionali. Tale priorità scaturisce da una sempre maggiore sensibilità dei consumatori nei confronti degli animali

allevati. culminata nel Trattato di Lishnna dell'Unione europea che, all'articolo 13, riconosce giuridicamente agli animali lo status di "esseri senzienti". Con questo opuscolo si intende offrire al pubblico un elenco delle norme attualmente in vigore e una descrizione facilmente consultabile dei compiti e delle responsabilità che la legge attribuisce a ciascuna istituzione pubblica, ai veterinari liberi professionisti e agli allevatori.

Nel nostro Paese la protezione degli animali in allevamento è sancita dal d.lgs 146 del 2001 in attuazione della Direttiva 98/58/CE.



Tuttavia, già dal 1985, la legge n. 623 aveva ratificato le Convenzioni europee di Strasburgo sulla protezione degli animali negli allevamenti e al macello adottate rispettivamente nel 1976 e nel 1979. Tale legge aveva dunque già stabilito, da un punto di vista normativo, i principi fondamentali per la protezione degli animali allevati.

Il bagaglio normativo nazionale ci ha consentito di compiere un importante passo in avanti etico-culturale, poiché è stato riconosciuto l'obbligo di fornire agli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, ricoveri, cure ed alimentazione adeguate ai propri fabbisogni fisiologici ed etologici,

nonché libertà di movimento, illuminazione, temperatura e tasso di umidità consoni all'animale.

In aggiunta a quanto previsto dal legislatore europeo, con il d.lgs 146 l'Italia ha previsto anche prescrizioni specifiche per la protezione degli animali allevati per il solo valore della pelliccia, ai quali devono essere garantiti spazi precisi per l'allevamento e lo svezzamento e la possibilità di essere allevati a terra in recinti dotati di arricchimenti che rendano l'ambiente idoneo alle loro necessità.

Per la protezione dei conigli da carne, invece, il Ministero della salute ha emanato delle Linee di indirizzo per l'allevamento del coniglio che, anche se di applicazione volontaria, sono utili a tutti gli operatori del settore.



#### LE NORME PRINCIPALI

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
  Attuazione della direttiva 98/58/CE
  relativa alla protezione degli animali negli
  allevamenti
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126
  Aattuazione della direttiva 2008/119/
  CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122
  Attuazione della direttiva 2008/120/CE
  che stabilisce le norme minime per la
  protezione dei suini
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181
  Attuazione della direttiva 2007/43/CE che
  stabilisce norme minime per la protezione
  di polli allevati per la produzione di carne

- ▶ Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione della direttiva 1999/74/ CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013
  Disposizioni attuative in materia
  di protezione di **polli** allevati per la
  produzione di carne, ai sensi degli articoli
  3,4,6 e 8 del decreto legislativo 27
  settembre 2010, n. 181
- Codice Penale Articolo 544 ter Maltrattamento animale





#### Compiti del MINISTERO DELLA SALUTE

- » Trasposizione delle direttive europee nell'ordinamento normativo nazionale.
- » Emanazione di documenti di indirizzo per l'adeguata applicazione delle normative.
- » Emanazione e aggiornamento del Piano nazionale benessere animale.
- » Audit sui Servizi Veterinari Regionali per la verifica della corretta gestione dell'attività di controllo sul territorio.
- » Ispezioni presso gli allevamenti per il controllo della corretta applicazione della normativa vigente.

- » Valutazione dei dati forniti dalle Regioni in merito ai controlli ufficiali effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e pubblicazione degli stessi nell'ambito del Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI)
- » Promozione di programmi di formazione ed educazione per favorire l'adeguata applicazione delle norme da parte di proprietari e detentori di animali. Tali programmi vengono svolti dalle ASL o in collaborazione con le Associazioni di categoria.



#### » Supervisione della programmazione e valutazione dell'efficacia dei controlli dei Servizi veterinari delle ASL.

» Promozione di iniziative mirate alla formazione dei veterinari ufficiali e degli allevatori.

## Compiti delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME

» Rendicontazione annuale al Ministero della salute delle attività di controllo svolte dalle ASL negli allevamenti.



#### Compiti del VETERINARIO DELL'ASL

- » Controllo degli allevamenti secondo la normativa vigente e in base alle percentuali minime di controllo stabilite con il Piano nazionale benessere animale.
- » Rendicontazione annuale alla Regione dell'attività di controllo svolta negli allevamenti.
- » Formazione del veterinario aziendale.



#### Compiti e doveri del VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA



- » Divulgazione agli allevatori degli obblighi stabiliti dalla legge.
- » Rispetto del divieto di effettuare sugli animali allevati interventi chirurgici al di fuori di quelli consentiti in deroga, volti alla salvaguardia del loro benessere come, ad esempio, il taglio del becco e la castrazione negli avicoli, la "bruciatura" dell'abbozzo corneale per i bovini e, per i suini, la riduzione degli incisivi, il mozzamento della coda, la castrazione e l'applicazione dell'anello al naso.



## Responsabilità e doveri dell'ALLEVATORE (proprietario o detentore)

- » Rispettare le norme in vigore per la protezione degli animali negli allevamenti.
- » Per tutti gli animali, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, l'allevatore deve ispezionare gli animali tutti i giorni e fornire loro:
  - cibo e acqua regolarmente, in quantità sufficiente e adeguata alle esigenze degli animali e del clima;
  - le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - la libertà di movimento adeguata alle esigenze dell'animale;
  - spazi adatti alle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale;
  - la regolare pulizia degli spazi di dimora.

- » Oltre a questi principi base valevoli per tutte le specie, vi sono i seguenti requisiti specie-specifici:
  - per le galline ovaiole la presenza di arricchimenti ambientali come i posatoi, il nido per la deposizione delle uova e una lettiera per poter razzolare:
  - per i polli da carne l'accesso permanente a una lettiera asciutta e friabile:
  - per i suini la presenza nei box di materiale che consenta attività di esplorazione e grufolamento, quale paglia, fieno, legno, ecc.;
  - per le scrofe del mangime riempitivo e ricco di fibre utile a saziare la fame.





NORME NAZIONALI sulla protezione degli animali negli allevamenti

> Competenze e responsabilità

www.salute.gov.it

